

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6635 del 28/11/2024
Oggetto	MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 388 DEL 27/01/2020, EX ART. 3 DPR 59/2013 ĩ DITTA: AZ. AGR. CHIOSO DI BERSANI S.S. SOCIETA' AGRICOLA. ATTIVITÀ: "ALLEVAMENTO BOVINI PER PRODUZIONE DI LATTE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE, LOC. CHIOSO, FRAZIONE GRAGNANINO.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6918 del 28/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 388 DEL 27/01/2020, EX ART. 3 DPR 59/2013 – DITTA: AZ. AGR. CHIOSO DI BERSANI S.S. SOCIETA' AGRICOLA.

ATTIVITÀ: "ALLEVAMENTO BOVINI PER PRODUZIONE DI LATTE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE, LOC. CHIOSO, FRAZIONE GRAGNANINO.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

il Decreto del Ministro dell'Ambiente 05 febbraio 1998 che prevede l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il D.M. 28 marzo 2018 n. 69 "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184 ter, comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152*";

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);

il Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n. 2 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpae, P85008/ER Rev. 3 del 04/06/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

Richiamata:

- la Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 388 del 27/01/2020, con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Gragnano Trebbiense con provvedimento conclusivo prot. n. 1051 del

03/02/2020, per l'attività di "allevamento bovini per produzione di latte" svolta dalla ditta AZ. AGR. CHIOSO DI BERSANI S.S. SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 00319440335) presso lo stabilimento ubicato in Comune di Gragnano Trebbiense, Loc. Chioso, Frazione Gragnanino (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione* ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. b), D.P.R. 59/2013- *comunicazione di utilizzazione agronomica* degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Premesso che:

- con nota acquisita al prot. Arpae n. 75389 del 23/04/2023, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata - senza richiesta di ulteriori titoli abilitativi -, da parte della ditta AZ. AGR. CHIOSO DI BERSANI S.S. SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 00319440335) per le matrici "utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" ed "emissioni in atmosfera";
- con nota prot. n. 92092 del 20/05/2023 è stata richiesta alla ditta la documentazione a completamento ed è stato chiesto al Comune di Gragnano Trebbiense di rappresentare l'eventuale necessità di documentazione relativa alla matrice "impatto acustico";
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 93712 del 22/05/2023 è stata prodotta la documentazione a completamento;
- con nota prot. n. 95037 del 23/05/2024 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;
- con nota assunta al prot. Arpae n. 99457 del 30/05/2024, il Comune di Gragnano Trebbiense ha trasmesso la documentazione relativa alla matrice impatto acustico prodotta dalla ditta "Valutazione Previsionale di impatto acustico";
- con nota prot. n. 99863 del 30/05/2024 il Servizio Territoriale di ARPAE - Piacenza ha richiesto documentazione integrativa per le matrici "utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" ed "emissioni in atmosfera";
- con nota prot. n. 102670 del 04/06/2024 è stata richiesta alla ditta la documentazione integrativa per le matrici "utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" ed "emissioni in atmosfera", comprensiva delle integrazioni richieste dal Servizio Territoriale di ARPAE con la suddetta nota prot. n. 99863/2024;
- con la medesima nota prot. n. 102670/2024 è stato comunicato che la modifica di AUA presentata deve essere classificata e trattata come **"modifica sostanziale"**;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 122674 del 03/07/2024, la ditta ha richiesto una proroga per la trasmissione della documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 122674 del 03/07/2024 questo Servizio ha comunicato la concessione della proroga per la presentazione della documentazione integrativa;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 141611 del 02/08/2024, la ditta ha richiesto una ulteriore proroga per la trasmissione della documentazione integrativa, accordata con nota prot. n. 142318 del 02/08/2024, restando esclusa la responsabilità di questa Agenzia relativamente ai termini di conclusione del procedimento;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 151236 del 21/08/2024 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla ditta;
- con note assunte ai prot. ARPAE n. 180789 del 08/10/2024 e n. 184344 del 11/10/2024, è stata acquisita la documentazione volontaria a completamento delle integrazioni;

Rilevato che, dall'istruttoria condotta da questo Servizio per le matrici "utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" e "emissioni in atmosfera" (rif. Attività 27 e 28 del 31/10/2024 Sinadoc 17154/2024) risulta che:

- a. l'Azienda gestisce n° 2 allevamenti di bovini da latte collocati entrambi in Zona Vulnerabile ai Nitrati:
 - l'allevamento ubicato in Comune di Gragnano in Loc. Chioso - GiBi (cod. Ausl 024PC009);
 - l'allevamento ubicato in Comune di Castel San Giovanni in Loc. Pievetta - Cortile Sforza (cod. AUSL 013PC007);tale allevamento non risulta oggetto della presente AUA in quanto riferito ad altro stabilimento;
- b. la consistenza attuale dell'allevamento ubicato in Comune di Gragnano in Loc. Chioso - GiBi (cod. Ausl 024PC009), dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 34928 del 29/08/2023 prot n. 146352, è pari a 1190 capi (pari a 509 t di peso vivo) così suddivisi:
 - Bovine da latte: 680 capi
 - Capi da rimonta: 250 capi
 - Vitelli: 260 capi
- c. la consistenza attuale dell'allevamento ubicato in Comune di Castel San Giovanni in Loc. Pievetta - Cortile Sforza (cod. AUSL 013PC007), dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 34928 del 29/08/2023 prot n. 146352, è pari a 240 capi da rimonta (pari a 72 t di peso vivo);

- d. l'AUA vigente prevedeva che all'impianto di digestione anaerobica, avente potenza nominale di 100 kWe, con produzione di digestato di tipo agrozootecnico, venissero convogliati gli effluenti zootecnici aziendali e biomasse, secondo la seguente ricetta:
- SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECONICO (liquame e letame bovino aziendale, acque di mungitura): 12775 t/anno
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA: nessuno
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
- per un TOTALE di 12775 t/anno;
- e. con la presentazione della comunicazione di modifica non sostanziale la Ditta ha inizialmente dichiarato che il progetto di modifica dello stabilimento non avrebbe interessato le strutture di stabulazione aziendali e pertanto non avrebbe prodotto nessun incremento nel peso vivo allevato ed autorizzato;
- f. successivamente (con le integrazioni pervenute in data 21/08/2024 prot. n. 151236) **la Ditta ha comunicato l'aumento della capacità di allevamento** derivante dalla realizzazione della stalla n. 5 Sud (adiacente alla n. 5 Nord), e ha riformulato i calcoli di produzione di effluenti zootecnici. Con la stessa nota di integrazioni la Ditta ha comunicato che agli impianti di digestione anaerobica (esistente e nuovo), saranno conferiti anche gli effluenti zootecnici prodotti dall'allevamento ubicato in Comune di Castel San Giovanni in Loc. Pieveveta - Cortile Sforza (cod. AUSL 013PC007);
- g. **la modifica prevede** la realizzazione di un nuovo impianto di biogas (in prossimità dell'ex depuratore Berni in Via Sordello snc, a poche centinaia di metri dal centro aziendale di Chioso) con potenza pari a 300 kWe (oggetto di PAS, ex art. 6 D.lgs. 28/2011, prot. comunale n. 9003 del 20/11/2021), al quale verrà convogliata la quota di effluenti zootecnici che, ad oggi, non viene avviata all'esistente impianto da 100 kWe ma recapitata direttamente alle strutture di stoccaggio. Nello specifico la modifica comprende:
- la realizzazione di una tramoggia di carico;
 - la realizzazione di una platea di accumulo temporaneo letame;
 - la realizzazione di una vasca di carico del materiale liquido all'impianto avente altezza pari a 3,3 m;
 - la realizzazione di un digestore primario;
 - la realizzazione di un locale quadri e pompe adibito alla gestione della biologia;
 - la realizzazione di una nuova stazione di separazione a coclea;
 - la realizzazione di una vasca circolare coperta con recupero di gas;
 - lo sfruttamento di vasche di stoccaggio esistenti (ex Berni);
 - la realizzazione di trincee con pozzetto raccolta percolati da rilanciare al digestore primario;
 - la realizzazione di una torcia;
 - la realizzazione di un sistema antincendio;
 - l'installazione di un cogeneratore;
- h. al termine degli interventi sulle strutture e sui fabbricati di stabulazione, la nuova **potenzialità massima dell'allevamento** (cod. AUSL 024PC009) svolto presso i centri zootecnici denominati "Chioso e GiBi" in Comune di Gragnano, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, **sarà pari a 1650 capi** (pari a 657,20 t di peso vivo) così suddivisi:
- Bovine da latte: 797 capi (podere Chioso)
 - Capi da rimonta: 469 capi (219 capi podere Chioso, 250 capi podere Gibi)
 - Vitelli: 384 capi (324 capi podere Chioso, 60 capi podere Gibi)
- i. le acque reflue prodotte nell'area di mungitura, stimate pari a 5.213 mc/anno sulla base di un parametro di produzione medio annuo di 6,5 mc/capo, confluiscono nella medesima canaletta di raccolta degli effluenti zootecnici, che si immettono nella vasca A di carico digestore 100 kWe e nella vasca D di rilancio digestore 300 kWe; entrambe le suddette vasche sono scoperte;
- j. l'impianto di digestione esistente, della potenza di 100 kWe, è composto da una vasca di carico (vasca A), un digestore monostadio (bacino F), un impianto di separazione avente efficienza stimata del 4,3 % in peso, una vasca di stoccaggio dei reflui in uscita dall'impianto di digestione anaerobica coperta con telo in PVC (vasca E - realizzata successivamente alla DD n. 388 del 27.1.2020 e non più in grado di sviluppare biogas), una bacina di contenimento del digestato chiarificato (vasca n. 9), dotato di copertura galleggiante, a sua volta collegato mediante tubazione fissa, ai bacini di stoccaggio finali (vasche n. 2 e n. 3 - ex depuratore Berni);
- k. è altresì presente una platea scoperta (n. 10), disponibile per eventuale necessità di stoccaggio del letame, collegata alla rete di raccolta dei colaticci afferente alla vasca di stoccaggio finale (vasca n. 3 - ex depuratore Berni);

- l. l'impianto di digestione nuovo, della potenza di 300 kWe , sarà composto da una vasca di carico impianto scoperta (vasca I), in cui confluiscono anche le acque meteoriche provenienti dalla trincea degli insilati (trincea N) e dall'area antistante, un digestore (bacino G), una vasca di stoccaggio coperta (con soletta in cemento armato) con recupero del gas residuo (vasca H), un separatore avente efficienza stimata del 15 % in peso che convoglia il digestato chiarificato ai bacini di stoccaggio finali (vasche n. 2 e n. 3 - ex depuratore Berni);
- m. la dieta di alimentazione dell'esistente impianto di digestione anaerobica (avente potenza di 100 kWe) con produzione di digestato di tipo agrozootecnico, sostanzialmente invariata ma rivista nella stima delle tonnellate di biomasse impiegate, sarà pari a:
 SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECONICO (liquame e letame bovino aziendale): 11.186 t/anno
 PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA: nessuno
 SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno
 TOTALE: 11.186 t/anno;
- n. la dieta di alimentazione del nuovo impianto di digestione anaerobica di cui all'istanza (avente potenza di 300 kWe), con produzione di digestato di tipo agrozootecnico, sarà pari a:
 SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECONICO (liquame e letame bovino aziendale, acque di mungitura): 16741 t/anno
 PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio mais di 2° raccolto): 950 t/anno
 SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
 per un TOTALE di 17691 t/anno;
- o. ai due impianti di digestione verranno convogliate anche acque meteoriche, raccolte da superfici come dettagliate al successivo punto p), stimabili in 1.406 mc/anno;
- p. il Piano di Gestione delle acque meteoriche prevede le seguenti modalità operative:
- le acque di pioggia e le acque di percolamento delle trincee site sul lato Ovest delle stalle (silo M) insieme alla frazione liquida prodotta nei box dei vitelli, vengono convogliate nella vasca coperta n. 8. Da tale contenitore vengono poi immessi, tramite un "troppo pieno", nella vasca sottogrigliato (vasca n. 7) che viene svuotata mediante autobotte che trasferirà i reflui agli impianti di digestione;
 - le acque di pioggia del piazzale antistante la nuova stalla n. 5 vengono raccolte e scaricate in canale agricolo;
 - le acque di pioggia gravanti nella zona antistante la sala di mungitura vengono raccolte nella vasca B (coperta con galleggiante) e convogliate, tramite pompa di sollevamento, nella canaletta di raccolta degli effluenti zootecnici;
 - le acque di pioggia e il percolato derivante dalle trincee laterali all'impianto biogas da 100 kWe (trincee L) vengono convogliate in un pozzetto coperto (pozzettone C) e quindi ad una delle vasche in testa alle stalle esistenti (vasca n. 6);
 - le acque derivanti dal piazzale a nord della stalla esistente (stalla E.S.), quelle dei piazzali posti tra la stalla 1 e la stalla esistente E.S e le acque dei piazzali su cui sorge il digestore dal 100 kWe, si immettono tramite condotta in corpi idrici superficiali;
 - le acque di pioggia ricadenti sulla platea di stoccaggio del letame (platea n. 13), sulla platea stoccaggio trinciato (platea N) e sulle aree antistanti, nonché i percolati provenienti dalla platea di stoccaggio del digestato separato (platea n. 12), vengono raccolte e convogliate nella vasca di carico dell'impianto a biogas da 300 kWe (vasca I) ;
 - le acque di pioggia relative ai piazzali scoperti del Podere GI-BI vengono convogliate nella vasca scoperta antistante la stalla (vasca n. 1);
 - il quantitativo di acque meteoriche raccolte dalle superfici scoperte di nuova realizzazione, è stato stimato utilizzando il parametro di 450 mm di acqua/ mq, indicato nell'Allegato III del Reg.to Reg.le n. 2/2024;
- q. per la conservazione del digestato chiarificato l'insediamento dispone di 5 vasche in cemento scoperte (vasche ex depuratore Berni n. 2, n. 2.1, n. 2.2, n. 3 e vasca n. 9) aventi un volume complessivo pari a circa 12.067 mc (capacità utile pari a 10.860 mc al netto del coefficiente di sicurezza del 10 %) e di 4 vasche in cemento coperte, di cui una con telo a tenuta e recupero del gas (vasca H), una con telo (vasca E) e due con coperture flessibili a tenda (vasche

n. 5 e n. 6), aventi un volume complessivo di circa 6.064 mc (capacità utile pari a 5457 mc al netto del coefficiente di sicurezza del 10 %);

- r. le platee coperte per lo stoccaggio del digestato solido separato dispongono di una superficie totale utile di circa 437 mq (214+223). Poiché risultano tamponate su tre lati con muri di altezza superiore a 3 mt, è stata calcolata un'altezza dei cumuli di 3 mt ed una capacità di stoccaggio di circa 1311 mc. Parte del digestato solido separato viene utilizzato, miscelato con la paglia fresca, per la formazione delle cuccette degli animali;
- s. i terreni attualmente disponibili, indicati nel quadro 10 della sopracitata Comunicazione di utilizzo agronomico dei reflui n. 34928 hanno superficie complessiva pari a 491,91 Ha in zona vulnerabile e possono accogliere 83.625 kgN/anno a fronte di un valore complessivo di Azoto al campo pari a circa 97.610 KgN/anno, di cui 96.112 KgN/anno di origine zootecnica;
- t. l'effluente non palabile fresco raccolto dalle stalle del centro aziendale di Chioso, sarà recapitato alla vasca circolare di carico del nuovo impianto attraverso una condotta interrata proveniente da una vasca scoperta (denominata D) che fungerà da vasca di rilancio;
- u. la frazione palabile degli effluenti, prelevata dalle lettiere permanenti, sarà recapitata tramite pala gommata o macchina equivalente alla platea di accumulo temporaneo, in attesa di essere avviata nella tramoggia di carico;
- v. la vasca 4 (rilancio stalla 5) risulta scoperta;
- w. la potenza complessiva dei cogeneratori è pari a 984 kWt, pertanto rientrano tra gli impianti di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, stante quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del medesimo decreto, non sono soggetti ad autorizzazione;

Riscontrato che, per quanto concerne la matrice "impatto acustico", la ditta, con nota prot. n. 99457/2024, ha trasmesso la "Valutazione Previsionale di impatto acustico", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

Considerato che:

- con nota prot. n. 95048 del 23/05/2024 è stata richiesta la relazione tecnica al Servizio Territoriale di ARPAE per le matrici "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento" ed "emissioni in atmosfera";
- con nota prot. n. 186892 del 16/10/2024, il Servizio Territoriale di ARPAE, ha espresso parere favorevole per le matrici "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento" ed "emissioni in atmosfera", con prescrizioni riportate nel presente provvedimento;
- con nota prot. n. 178744 del 03/10/2024 è stato richiesto al Comune di Gragnano Trebbiense il parere per le matrici "emissioni in atmosfera", ai sensi dell'art. 269, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e "impatto acustico", con riferimento all'art. 8, comma 4 della L. 447/1995;
- il Comune di Gragnano Trebbiense con nota prot. n. 10795 del 14/11/2024, acquisita al prot. ARPAE 206696 del 15/11/2024 ha trasmesso parere favorevole, ex art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera e parere favorevole per quanto attiene all'impatto acustico, con riferimento all'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, condizionati al buon esito dell'istruttoria relativa al Permesso di Costruire in Sanatoria (presentato dalla ditta al SUAP in data 04/11/2024);

Dato atto che in data 27/09/2024 è stata acquisita la Comunicazione Antimafia richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.n. 159/2011, tramite consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) PR_PCUTG_Ingresso_0043617_20240926, dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia);

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione dirigenziale n. 388 del 27/01/2020, (rilasciata dal SUAP del Comune di Gragnano Trebbiense con provvedimento conclusivo prot. n. 1051 del 03/02/2020), in favore della ditta AZ. AGR. CHIOSO DI BERSANI S.S. SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 00319440335) per l'attività di "allevamento bovini per produzione di latte" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Gragnano Trebbiense, Loc. Chioso, Frazione Gragnanino (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione* ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. b), D.P.R. 59/2013- *comunicazione di utilizzazione agronomica* degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. e), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione* di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene all'impatto acustico;

2. di stabilire, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 COGENERATORE IMPIANTO A BIOGAS - POTENZA TERMICA NOMINALE 259 KWt – SCARSAMENTE RILEVANTE EX ART. 272 COMMA 1 DEL D.LGS. 152/06

EMISSIONE N. E2 TORCIA DI EMERGENZA IMPIANTO A BIOGAS

EMISSIONE N. E3 VALVOLA SOVRAPRESSIONE DIGESTORE

EMISSIONE N. E4 SCALDACQUA A GAS METANO – SCARSAMENTE RILEVANTE EX ART. 272 COMMA 1 DEL D.LGS. 152/06

EMISSIONE N. E5 COGENERATORE IMPIANTO A BIOGAS - POTENZA TERMICA NOMINALE 725 KWt – SCARSAMENTE RILEVANTE EX ART. 272 COMMA 1 DEL D.LGS. 152/06

EMISSIONE N. E7 VALVOLA SOVRAPRESSIONE NUOVO DIGESTORE

EMISSIONE N. E8 VALVOLA SOVRAPRESSIONE NUOVO DIGESTORE

a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di ridurre le emissioni diffuse sia quelle derivanti dallo stoccaggio e dalla movimentazione del digestato sia quelle derivanti dallo stoccaggio delle biomasse; a tal fine deve essere effettuata un'idonea pressatura delle biomasse, al fine di ridurre fermentazioni aerobiche, e dopo lo svuotamento di ogni singola trincea occorre prevedere la pulizia della stessa ed un lavaggio delle griglie, convogliando le acque di lavaggio delle stesse allo stoccaggio al fine di evitare possibili emissioni maleodoranti;

b) è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;

c) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;

d) i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;

e) le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;

f) nel caso di capi in stabulazione libera su lettiera permanente il gestore deve impiegare paglia o altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera. Dovrà, altresì, provvedere alla rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame;

g) nel caso di capi in stabulazione libera su cuccette il gestore deve prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;

h) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;

i) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:

- gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni (comprese le operazioni di manutenzione del biofiltro);
- gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità

e qualità delle emissioni;

- gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;

j) le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;

k) **le vasche scoperte che non rispettano un rapporto superficie libera /volume < 0,2 devono essere adeguatamente coperte. Deve essere altresì rispettato quanto disposto dal PAIR 2030 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 152 del 30.1.2024;**

l) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
- tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;

o) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

3. di impartire per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

- a) la ditta deve comunicare l'avvenuta esecuzione degli interventi in progetto e presentare, al momento della messa in esercizio del nuovo assetto aziendale, l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico, ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione deve individuare i terreni disponibili per lo spandimento del digestato prodotto aventi superficie sufficiente ad accogliere i reflui generati e deve essere corredata dalla copia dei nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno;
- b) i due impianti di digestione anaerobica possono essere alimentati esclusivamente da reflui zootecnici e biomasse agricole, per la produzione di digestato "agrozootecnico", secondo le seguenti ricette:

1. per l'impianto di digestione anaerobica esistente, avente potenza pari a 100 kWe:

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECHNICO (liquame e letame bovino aziendale): 11.186 t/anno

PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA: nessuno

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno

TOTALE: 11.186 t/anno;

2. per il nuovo impianto di digestione anaerobica, avente potenza pari a 300 kWe:

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECHNICO (liquame e letame bovino aziendale, acque di mungitura): 16741 t/anno

PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio mais di 2° raccolto): 950 t/anno

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;

per un TOTALE di 17691 t/anno;

Ai due impianti di digestione verranno convogliate anche ACQUE METEORICHE per un volume complessivo pari a 1.406 mc/anno;

c) relativamente al Piano di gestione delle acque meteoriche: al fine di evitare sversamenti di effluenti o acque di dilavamento verso il limitrofo canale superficiale, l'Azienda deve:

1. monitorare, in caso di eventi meteorici, i livelli di riempimento della vasca B, della vasca n. 8 e della vasca sottogrigliato n. 7 che, in caso di necessità, dovranno essere tempestivamente svuotate;

2. effettuare frequenti controlli della rete di raccolta delle acque reflue prodotte provvedendo alla periodica e tempestiva pulizia delle condotte e dei pozzetti aziendali;

3. mantenere pulite tutte le aree dei piazzali e delle aree di manovra per i quali non è prevista la raccolta di acque meteoriche di dilavamento;
- d) l'area circostante la tramoggia di carico dell'impianto di digestione anaerobica da 300 kWe deve essere pavimentata e munita di pozzetto di raccolta dei percolati;
- e) la Ditta deve attenersi sostanzialmente a quanto previsto nel Piano di Monitoraggio datato 07/10/2024 e trasmesso ad ArpaE in data 08/10/2024 prot. n. 180789, ferme restando le seguenti variazioni:
1. effettuare la registrazione giornaliera, anche su supporto informatico, del carico delle biomasse in ingresso ai digestori (dieta dei digestori), così come previsto dal Reg.to n. 2/2024 Allegato I punto 6.2 e dalla DGR 1495/2010;
 2. verificare quotidianamente la funzionalità della pompa di sollevamento dei reflui di mungitura, posta nella vasca B, e del segnalatore luminoso che avverte quando la pompa di sollevamento non entra in funzione. A tal proposito l'Azienda dovrà avere sempre a disposizione una seconda pompa di scorta in caso di emergenza;
- f) la Comunicazione di utilizzazione agronomica del digestato deve essere tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 2/2024;
- g) la gestione dei reflui zootecnici e delle biomasse utilizzati per la produzione di biogas nonché dei digestati ottenuti, deve essere effettuata attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib.G.R. 1495/2011;
- h) i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 2/2024;
- i) l'utilizzo agronomico del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 2/2024 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti. Le operazioni di trasporto e di utilizzazione agronomica del digestato dovranno avvenire con modalità tali da limitare la diffusione di sostanze odorigene nonché nel rispetto delle regole di buona pratica agricola;
- l) la Ditta, prima della messa in funzione del nuovo impianto, dovrà produrre l'aggiornamento di tutte le Planimetrie/Tavole trasmesse con le integrazioni del 08/10/2024 prot. ArpaE n. 180789 (Tavole da 1 a 8). Tali elaborati dovranno essere corretti e coerenti con quanto descritto nella relazione trasmessa, come integrazione volontaria, in data 11/10/2024 prot. n. 184344;
- m) la Ditta dovrà trasmettere all'ARPAE, con cadenza annuale, le analisi eseguite sul digestato per i parametri stabiliti per il digestato agrozootecnico definiti nell'Allegato I, punto 7.3, tab.5 del Reg. Regionale n. 2/2024 e le determinazioni analitiche che devono essere eseguite prima della distribuzione in campo;

4. di stabilire che:

- il S.U.A.P. dovrà comunicare a questa Agenzia l'esito dell'istruttoria relativa al Permesso di Costruire in Sanatoria;
- il rilascio del provvedimento di "AUA", così come indicato al successivo punto 5., potrà avvenire solo a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria di cui al punto precedente;
- il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di esito negativo dell'istruttoria relativa all'istanza di Permesso di Costruire in sanatoria, sulla base della quale il comune di Gragnano Trebbiense ha subordinato i pareri di competenza riguardanti i titoli ambientali inclusi nel presente atto (autorizzazione alle emissioni e comunicazione di impatto acustico);
- qualora siano accertate problematiche legate all'impatto odorigeno generato dallo stabilimento, si fa riserva di integrare successivamente le prescrizioni stabilite con il presente atto;

5. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Gragnano Trebbiense per il rilascio del provvedimento di "AUA" al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è

fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Gragnano Trebbiense;

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.